CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE

(deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terreverdi Teramane Società Consortile Cooperativa Verbale CdiA del 17 Dicembre 2021)

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, valida a tutti gli effetti di legge, tra le Parti:

- **GAL Terreverdi Teramane Società Consortile Cooperativa a r. l.** (di seguito anche **GAL**), con sede legale in Nereto (TE) alla Piazza Marconi snc, P.IVA/C.F. n. 01975110675, legalmente rappresentata dal Sig. Pasquale Cantoro, nato a Teramo (TE) il 21/01/1965, Codice Fiscale CNTPQL65A21L103B, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL;

- **Dott. Fabrizio Di Bonaventura** (di seguito anche **Professionista**), nato a Torino (TO) il 10/12/1969, residente a Controguerra (TE) alla Via G. Marconi n. 88, Codice Fiscale DBNFRZ69T10L219O, Partita IVA n. 02038510679,

PREMESSO CHE:

- il GAL, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) finanziata dalla Regione Abruzzo, nell'ambito della Misura 19 del "PSR Abruzzo 2014-2020", tenuto conto delle esigenze connesse alla realizzazione della SSL, verificata l'impossibilità di corrispondere a tali esigenze con proprio personale, ha attivato una procedura di comparazione e selezione al fine di individuare specifiche figure professionali a cui affidare le funzioni di attuazione ed implementazione del PAL;

- il GAL ha selezionato il professionista al quale affidare l'incarico professionale di Coordinatore delle funzioni di animazione, nell'ambito dell'attuazione della SSL – Misura 19 del PSR Abruzzo 2014-2020;

- il Professionista è in possesso delle conoscenze e competenze richieste dal GAL per svolgere il ruolo conferito;

- il Consiglio di Amministrazione del GAL, con propria deliberazione del 17/12/2021, come risulta da specifico verbale conservato secondo legge agli atti della società, ha conferito al dott. Fabrizio Di Bonaventura l'incarico di Coordinatore delle funzioni di animazione del GAL per il periodo 03/01/2022 – 31/12/2022;

- l'affidamento regolato dal presente contratto si configura come un incarico di consulenza, ascrivibile nella categoria delle "professioni intellettuali" ex artt. 2229 e segg. del vigente Codice Civile, secondo le modalità ed i termini di seguito specificati,

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1
PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Articolo 2
OGGETTO

L'incarico ha per oggetto l'attività, di natura temporanea ed altamente qualificata, di Coordinatore delle funzioni di animazione del GAL.

Il presente contratto disciplina in generale i diritti e gli obblighi delle parti in relazione all'incarico che il GAL assegna al Professionista per l'attività di Coordinatore delle funzioni di animazione del GAL, così come descritto nei successivi articoli del presente contratto.

Articolo 3
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente contratto, si obbliga a realizzare le attività afferenti all'attività di animazione nell'ambito dell'attuazione del Piano d'Azione Locale, ed in particolare deve:

- per i progetti attuati con modalità a regia diretta e a regia in convenzione, pubblicizzare le attività svolte e i risultati ottenuti, mettendo in evidenza il ruolo dell'Unione europea e garantendo la visibilità e la trasparenza del sostegno FEASR ottenuto;
- per i progetti attuati con modalità a bando, informare i potenziali beneficiari circa le possibilità offerte dal Piano di Azione Locale;

Nello specifico, l'informazione è assicurata almeno attraverso:
- la pubblicazione dei bandi di gara presso le sedi dei Comuni interessati,
- la diffusione delle informazioni presso le associazioni di categoria interessate,
- la pubblicazione su siti internet e/o bollettini, quotidiani e riviste,
- e-mail o altre forme di contatto diretto,
- a mezzo affissione di comunicati informativi pubblicati nella bacheca del GAL,
- la realizzazione di incontri /convegni.

Il Responsabile dell'animazione deve inoltre coordinare e supportare eventuali animatori junior e/o di area.

Articolo 4
DURATA

L'incarico si intende conferito dal 03/01/2022 al 31/12/2022. Le prestazioni di cui sopra saranno svolte senza alcun vincolo di subordinazione, con autonomia quanto all'impiego delle proprie energie lavorative, con libertà organizzativa ed operativa, seguendo le indicazioni operative e le tempistiche di massima fornite dal Consiglio d'Amministrazione del GAL.

L'attività dovrà essere svolta preferibilmente c/o gli uffici della sede operativa del GAL e, a seconda delle esigenze, in altri luoghi diversi dalla suddetta sede.

Articolo 5
CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso orario è stato calcolato sulla base delle tariffe determinate dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, Fascia A, ed è di Euro 50,00 al lordo delle imposte, degli oneri contributivi e dell'IVA (se dovuta), per un impegno lavorativo di 240 ore totali. I corrispettivi saranno liquidati in base al numero effettivo delle ore prestate, come risultanti dalla rendicontazione alla quale è tenuto il professionista per la liquidazione del compenso.
Le ore totali assegnate si intendono come importo massimo rendicontabile.

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture secondo legge, nonché dei time sheet reporting sull'attività svolta, solo a seguito di positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Direttore Tecnico del GAL.

Saranno rimborsate le spese sostenute per effettuare missioni e/o trasferte (trasporto, vitto e alloggio), necessarie per l'espletamento dell'incarico, qualora preventivamente autorizzate dal Direttore, e dietro presentazione di documenti giustificativi. Per tali categorie di spese i costi sono quantificati con riferimento alle disposizioni in materia di missioni applicabili al personale dipendente della Regione Abruzzo (circolare protocollo n. 10415 del 03/05/2001 della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali).

Articolo 6
OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Professionista si obbliga a non divulgare in alcun modo la documentazione e le informazioni acquisite nell'esecuzione dell'incarico e ad adottare tutte le necessarie cautele per evitare che dette informazioni e documenti vengano a conoscenza di terzi.

Articolo 7
PROPRIETA' DEL MATERIALE

Tutti i diritti di utilizzazione economica degli elaborati redatti per l'esecuzione dell'incarico saranno acquisiti esclusivamente dal GAL che ne potrà disporre l'utilizzazione e la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali.

Articolo 8
RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il GAL non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni arrecati dal Professionista a cose o persone in conseguenza della esecuzione degli incarichi affidatigli.

Articolo 9
RECESSO

Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso all'altra parte contraente almeno 30 (trenta) giorni prima.
In questo caso al Professionista spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.
Il GAL dovrà comunicare al Professionista per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, la sua volontà di recedere dal contratto, e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.
Ricevuta la comunicazione del recesso il Professionista dovrà far pervenire entro il termine indicato dal GAL, e comunque non oltre 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Le parti convengono anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificamente alle previsioni contenute nell'art. 1671 C.C., che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del GAL, quest'ultimo sia esclusivamente tenuto al pagamento dei servizi resi sino alla data di recesso escluso qualsiasi indennizzo per il mancato profitto e/o per la perdita di opportunità (o *chance*).

Articolo 10
CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il presente contratto si intenderà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Professionista:
a) non effettui le attività di cui all'art. 3 (Obblighi del professionista);
b) violi l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 6.
In tal caso il GAL sarà esclusivamente tenuto al pagamento dei servizi resi sino alla data di risoluzione del contratto, escluso qualsiasi indennizzo per il mancato profitto e/o per la perdita di opportunità (o *chance*).

Articolo 11
CONFLITTO D'INTERESSE

Il Professionista deve dichiarare, al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'esistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse nell'espletamento dell'incarico, con altre attività svolte al di fuori del GAL.

Articolo 12
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il Professionista dà atto di aver preso visione e di conoscere il Regolamento interno del GAL, obbligandosi al suo rispetto.

Articolo 13
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di "*Codice per la protezione dei dati personali*" (cd. *Codice della Privacy*) le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo e la conservazione dei dati personali, che saranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
Ai sensi della legge indicata tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi compresi i nominativi del responsabile e del titolare dei dati, e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dalla legge.

Articolo 14
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Teramo.

Articolo 15
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla disciplina del lavoro autonomo di cui all'art. 2222 e segg. del Codice Civile e alle altre leggi applicabili in materia.

Articolo 16
REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari per procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto senza nessuna modifica

Nereto, 03/01/2022

Il Presidente del GAL Terreverdi Teramane
Pasquale Cantoro

Il Professionista
Fabrizio Di Bonaventura

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile il sottoscritto approva specificatamente quanto previsto nei seguenti articoli: 3 (OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA), 4 (DURATA), 6 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA), 8 (RESPONSABILITA' VERSO TERZI), 9 (RECESSO), 10 (CLAUSOLA RISOLUTIVA), 13 (INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI).

Letto, approvato e sottoscritto senza nessuna modifica
Nereto, 03/01/2022

Il Professionista
Fabrizio Di Bonaventura